Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 maggio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Algostino Bernardo fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 ottobre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Barbalato Antonio di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 novembre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Busca Carlo fu Ermenegildo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 dicembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Magalli Giuseppe fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 9 luglio 1936, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pieri Ogero fu Gioacchino.

(510)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2448.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1539, riguardante la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2449.

Approvazione dello statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2240, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2129, modificato con Regi decreti 22 ottobre 1931-IX, n. 1462, e 27 ottobre 1932-X, n. 1965;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2259, con cui il Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati.

Art. 2.

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 146. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Palermo.

TITOLO I. — PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Palermo è costituita dalle seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di lettere e filosofia;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Facoltà di farmacia;
6. Facoltà d'ingegneria.

Art. 2.

Il numero delle lezioni per ogni insegnamento non può essere inferiore a tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti, salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà.

Art. 3.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli segue.

Sullo stesso libretto la segreteria fà annotazioni delle tasse e delle sopratasse pagate.

Art. 4.

I professori si accertano dell'assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

La dichiarazione di mancata assiduità, diligenza e profitto, di cui all'art. 71, comma 2°, del regolamento generale universitario, deve essere fatta dai professori non oltre il 15 giugno.

Tanto per le lezioni sperimentali o dimostrative che per le esercitazioni occorre la firma di frequenza, rilasciata dal professore titolare sul libretto d'iscrizione, che deve essergli presentato personalmente dallo studente.

Art. 5.

In tutti gli insegnamenti a cui sono connessi, in conformità all'ordinamento didattico per ciascuna Facoltà stabilito nel presente statuto, corsi obbligatori di esercitazioni pratiche o sperimentali, lo studente può, prima di essere ammesso al relativo esame di profitto, essere sottoposto ad una prova pratica o sperimentale.

Art. 6.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione almeno a tre corsi di insegnamenti o di esercitazioni e li frequentino regolarmente.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 7.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 8.

Per tutti gli esami di profitto la commissione è costituita oltre che dal titolare dell'insegnamento oggetto della prova, da un altro professore ufficiale e da un libero docente o cultore dell'insegnamento.

Per uno stesso esame di profitto possono essere, occorrendo, costituite commissioni diverse per diverse categorie di studenti, a seconda della sezione a cui sono iscritti o del tipo di laurea a cui aspirano.

Gli esami di profitto sono pubblici.

Art. 9.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 10.

Gli esami di laurea devono essere, in ogni Facoltà, ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale e la preparazione organica del candidato nel complesso delle materie apprese durante il corso degli studi, con speciale riguardo alle materie fondamentali di ogni Facoltà.

Art. 11.

Le Commissioni di laurea si compongono, di regola, di 11 membri, compreso un libero docente.

In caso di necessità tale numero può essere ridotto a sette compreso il libero docente.

Art. 12.

Al candidato che abbia conseguito, all'esame di laurea il massimo della votazione, la Commissione può, a voti unanimi, conferire la lode.

In tal caso la Facoltà può, con voto unanime, proporre al Rettore la pubblicazione della dissertazione a spese dell'Università.

Art. 13.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 14.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 15.

I corsi tenuti da liberi docenti possono essere dichiarati pareggiati ed avere quindi effetti legali qualora per numero di lezioni e per contenuto ed estensione del programma siano tali da poter essere considerati equipollenti ai rispettivi corsi ufficiali.

Art. 16.

Ogni libero docente deve presentare entro il mese di maggio alla Facoltà, alla quale il suo insegnamento appartiene, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia università di Palermo.

TITOLO II. — Ordinamento didattico.

Sezione I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Legislazione del lavoro.
6. Diritto agrario.
7. Diritto comune.
8. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.

7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degl'insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 20.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.

Secondo anno:

Storia del diritto italiano (I).
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Diritto e procedura penale (I).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto costituzionale.
Diritto commerciale.

Terzo anno:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto amministrativo (I).
Diritto ecclesiastico.

Quarto anno:

Diritto amministrativo (II).
Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Filosofia del diritto.

Lo studente può liberamente ripartire nei vari anni di corso i tre insegnamenti complementari di sua scelta per il conseguimento della laurea.

Art. 21.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Storia moderna (I).
Geografia politica ed economica.

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Economia politica corporativa.
Politica economica e finanziaria.
Statistica.
Storia moderna (II).

Terzo anno:

Storia e dottrina del Fascismo.
Storia delle dottrine politiche.
Storia e politica coloniale.
Diritto corporativo.

Quarto anno:

Diritto internazionale.
Diritto pubblico comparato.
Dottrina dello Stato.
Storia dei trattati e politica internazionale.

Lo studente può liberamente ripartire nei vari anni di corso gli insegnamenti delle due lingue straniere ed i quattro insegnamenti complementari di sua scelta.

Art. 22.

Alla Facoltà di giurisprudenza possono essere annessi istituti da funzionare come seminari per l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura delle varie discipline.

Anche agli effetti della pratica di procuratore e avvocato, secondo il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (articoli 18 e 98), possono essere istituiti presso gli anzidetti istituti corsi di esercitazioni sulle seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto processuale civile.
3. Diritto e procedura penale.
4. Diritto amministrativo.

Art. 23.

Lo studente iscritto al corso di giurisprudenza non può sostenere gli esami di diritto civile e di diritto commerciale se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se non ha superato l'esame di economia politica corporativa; gli esami di diritto amministrativo e di diritto corporativo, se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.

Lo studente iscritto al corso di scienze politiche non può sostenere gli esami di diritto internazionale, di diritto corporativo, di diritto pubblico comparato, di storia dei trattati e politica internazionale e di dottrina dello Stato se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 24.

Coloro che siano forniti di una delle due lauree che rilascia la Facoltà ed aspirino al conseguimento dell'altra laurea possono ottenere un'abbreviazione del corso con la convalida degli esami sostenuti, per il conseguimento della prima laurea, sugli insegnamenti comuni ai due corsi.

Il laureato in scienze politiche che aspiri alla laurea in giurisprudenza deve possedere il diploma di maturità classica.

Art. 25.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio.

Art. 26.

L'esame di laurea tanto in giurisprudenza che in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nella discussione su un tema controverso scelto dalla Commissione e comunicato preventivamente al candidato.

SEZIONE II. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 27.

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.

7. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.
10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) Gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Epigrafia greca.
4. Antichità greche e romane.
5. Storia delle religioni.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) Gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura neò-greca.
6. Lingua e letteratura albanese.
7. Paleografia e diplomatica.
8. Storia del Risorgimento.
9. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

c) Gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Storia orientale antica.
3. Lingua e letteratura araba.
4. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 29.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia delle religioni.
5. Storia del diritto italiano.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia delle dottrine economiche.
8. Storia orientale antica.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 30.

Per il conseguimento della laurea in lettere è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca.
Storia medioevale.
Geografia.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Filosofia (a scelta tra filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura greca (II).
Letteratura latina (II).
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia moderna.
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).

Terzo anno:

Glottologia (I).
Filologia romanza (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Tre insegnamenti complementari.
Prova scritta di composizione latina.

Quarto anno:

Glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 31.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca.
Storia medioevale.
Storia della filosofia (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una fra le discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

Secondo anno:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Storia moderna.
Storia della filosofia (II).
Filosofia morale (I).

Terzo anno:

Filosofia morale (II).
Filosofia teoretica (I).
Pedagogia (I).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Filosofia teoretica (II).
Pedagogia (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 32.

Agli insegnamenti di lingue e letterature straniere possono essere ammessi i lettorati, la cui frequenza è obbligatoria per chi voglia sostenere il relativo esame di lingua e letteratura. I lettori svolgono un corso linguistico ed esercitazioni di traduzione e di conversazione.

Art. 33.

Gli studenti all'atto dell'immatricolazione devono dichiarare a quale laurea aspirino; gli studenti di lettere devono anche dichiarare quale gruppo di insegnamenti complementari intendono seguire.

Art. 34.

Gli esami si dànno per singoli insegnamenti.

Per gl'insegnamenti biennali l'esame è unico e deve essere sostenuto alla fine del biennio.

Art. 35.

L'esame di laurea in lettere consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato e riguardante uno degli insegnamenti da lui seguiti esclusi gli insegnamenti filosofici o di altra Facoltà.

Art. 36.

L'esame di laurea in filosofia consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato e riguardante un insegnamento filosofico.

Art. 37.

Sono ammessi al quarto anno per la laurea in lettere i laureati in filosofia e in pedagogia o in lingue e letterature straniere, i laureati in materie letterarie, i laureati in lingue moderne e i laureati in geografia provenienti dalla Facoltà di lettere; al terzo corso i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche e i diplomati in filosofia e pedagogia.

Sono ammessi al quarto anno per la laurea in filosofia i laureati in lettere o in pedagogia e i diplomati in filosofia e pedagogia; al terzo anno tutti gli altri laureati.

Possono essere ammessi al secondo anno per la laurea in lettere o filosofia tutti coloro che abbiano seguito almeno un anno di corso in altre Facoltà o in altri Istituti superiori.

Coloro che sono ammessi al secondo anno sono obbligati a tutti gli esami prescritti per la laurea a cui aspirano.

Coloro che sono ammessi al terzo anno debbono superare cinque insegnamenti fondamentali e cinque complementari se trattasi del corso di lettere, cinque insegnamenti fondamentali e quattro complementari se trattasi del corso di filosofia.

Coloro che sono ammessi al quarto anno per la laurea in lettere o per la laurea in filosofia debbono superare tre insegnamenti fondamentali e due complementari

I laureandi in lettere devono inoltre superare la prova scritta di composizione latina.

La scelta e la distribuzione degl'insegnamenti ed esami sono fatte dallo studente col consenso del preside della Facoltà.

In ogni caso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di maturità classica.

Art. 38.

Gl insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) », di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti rispettivamente nei due insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) », e di « storia medioevale e moderna ».

SEZIONE III. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 39.

La Facoltà di medicina e chirurgia rilascia la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Malattie infettive.
9. Medicina del lavoro.
10. Radiologia.
11. Idrologia medica.
12. Psicologia sperimentale.
13. Clinica ortopedica.
14. Urologia.
15. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
16. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ». ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in Istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 41.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Farmacologia.

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).

Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Quinto anno:

Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Igiene.
Clinica ortopedica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 42.

Il minimo di lezioni è di 6 ore settimanali per l'anatomia umana e per le cliniche generali e di 3 ore per tutte le altre materie fondamentali, per le quali è prescritto un corso annuale.

Tutti gl'insegnamenti debbono avere carattere dimostrativo e sperimentale ed offrire uno svolgimento quanto più è possibile completo della materia.

Le lezioni teoriche sono accompagnate e integrate da esercitazioni pratiche da svolgersi nei relativi istituti.

Art. 43.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singola materia. Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio.

Art. 44.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta e di due temi, scelti dalla commissione al momento dell'esame fra tre presentati dal candidato in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. 45.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà propone al rettore, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, ed il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE IV. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 46.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in chimica.
2. Laurea in fisica.
3. Laurea in scienze matematiche.
4. Laurea in matematica e fisica.
5. Laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il biennio propedeutico agli studi per le lauree in ingegneria.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica di guerra.
5. Geochimica.
6. Fisica superiore.
7. Fisica teorica.
8. Fisica tecnica.
9. Zoologia generale.
10. Botanica.
11. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
12. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
13. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
14. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica supriore.
10. Chimica fisica
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Calcolo delle probabilità.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 49.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.

3. Calcolo delle probabilità.
4. Geometria differenziale.
5. Fisica teorica.
6. Fisica superiore.
7. Meccanica superiore.
8. Astronomia.
9. Geodesia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 50.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statistica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori
2. Calcolo delle probabilità.
3. Meccanica superiore.
4. Fisica matematica.
5. Fisica tecnica.
6. Elettrotecnica.
7. Geodesia.
8. Mineralogia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 51.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Paleontologia.
3. Antropologia.
4. Entomologia agraria.
5. Geografia fisica.
6. Geochimica.
7. Igiene.
8. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 52.

È titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 53.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica (con esercitazioni).
Fisica sperimentale (I).
Istituzioni di matematiche.
Esercitazioni di fisica (I).

Secondo anno:

Chimica organica.
Mineralogia.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (II).

Terzo anno:

Chimica fisica (I) (con esercizi).
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.

Quarto anno:

Chimica fisica (II) (con esercizi).
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Preparazioni chimiche.
Chimica analitica.

Lo studente può liberamente ripartire nei vari anni i sei insegnamenti complementari.

Art. 54.

Il piano di studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
Fisica sperimentale (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
Chimica fisica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).

Terzo anno:

Fisica superiore.
Fisica matematica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).

Quarto anno:

Fisica teorica.
Analisi superiore.
Un insegnamneto complementare.

L'altro insegnamento complementare può essere seguito dallo studente in uno qualsiasi dei quattro anni di corso.

Art. 55.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).

Secondo anno:

Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Geometria superiore.
Analisi superiore.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Fisica matematica.
Due insegnamenti complementari.

Art. 56.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.

Terzo anno:

Fisica superiore.
Analisi superiore.
Matematiche complementari.

Quarto anno:

Geometria superiore.
Fisica teorica.
Astronomia.

Lo studente può seguire l'insegnamento complementare in uno qualsiasi dei quattro anni di corso.

Art. 57.

Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:

Fisica.
Chimica generale ed inorganica.
Istituzioni di matematiche.
Botanica (I) (con esercizi).
Zoologia (I) (con esercizi).

Secondo anno:

Chimica organica.
Mineralogia con esercizi.
Botanica (II) (con esercizi).
Zoologia (II) (con esercizi).

Terzo anno:

Anatomia comparata.
Geologia (con esercizi).
Anatomia umana.
Fisiologia generale.

Quarto anno:

Geografia.
Due insegnamenti complementari.

Gli altri due insegnamenti complementari possono essere seguiti dallo studente nei vari anni di corso.

Art. 58.

Il piano di studi consigliato per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il seguente:

Primo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (I).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (I).
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Disegno (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:

Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (II).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (II).
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).
Disegno (II).
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Mineralogia e geologia.

Art. 59.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti, laboratori e gabinetti scientifici:

istituto di fisica;
istituto di chimica generale;
istituto di zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
orto botanico;
scuola di disegno;
istituto di mineralogia;
istituto di geologia;
istituto di geodesia;
istituto di astronomia;
istituto di matematica.

Art. 60.

Gl'insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica matematica, di analisi superiore, di geometria superiore, di matematiche complementari, di calcolo delle probabilità, di istituzioni di matematiche, di meccanica superiore, di geodesia e di astronomia hanno carattere prevalentemente espositivo, ma debbono essere integrati da esercizi.

Art. 61.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.
Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio.

Art. 62.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione scritta.

La dissertazione deve essere accettata dalla Commissione esaminatrice.

Fatta eccezione per la laurea in scienze matematiche, per tutte le altre lauree della Facoltà l'esame di laurea è preceduto da prove pratiche con relazione scritta.

Tali prove consistono:

per la laurea in fisica, in una prova pratica di fisica;
per la laurea in chimica, in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica e organica;
per la laurea in scienze naturali, in una prova sulle materie biologiche (zoologia o botanica a scelta dal candidato); e in una prova su quelle non biologiche (mineralogia o geologia a scelta dal candidato);
per la laurea in matematica e fisica, in una prova di fisica.

La dissertazione di laurea deve essere presentata alla segreteria almeno venti giorni prima dalla data fissata per la discussione.

Art. 63.

Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspiri al conseguimento di altra laurea, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, propone al rettore, caso per caso, l'anno di corso a cui l'aspirante può essere iscritto ed il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

Analogamente si provvede per coloro che sono forniti di altra laurea, purchè in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE V. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 64.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 65.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il terzo e quarto anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 66.

Il piano di studi consigliato per la laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale e inorganica.
Anatomia umana.
Botanica farmaceutica.
Fisica.

Secondo anno:

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica biologica.
Farmacologia e farmacognosia.

Quarto anno:

Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Gli altri tre insegnamenti complementari possono essere distribuiti dallo studente nei vari anni di corso.

Art. 67.

Per ogni insegnamento il titolare cura di offrire una trattazione il più possibile completa della materia.

Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e sperimentale, e vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative o sperimentali e mediante esercizi pratici da tenersi nei relativi laboratori.

Art. 68.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Art. 69.

L'esame per laurea in farmacia consiste:

in una prova di analisi quantitativa (ponderale e volumetrica) con relazione scritta;

in una prova di chimica tossicologica con relazione scritta;

in un esame di identificazione con ricerca delle impurezze su due prodotti farmaceutici;

nell'esecuzione della spedizione di una ricetta;

nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su tema da lui scelto in una delle discipline del corso di laurea;

in una discussione orale sulle prove pratiche e su una tesi estratta a sorte fra due presentate dal candidato su argomento di insegnamento fondamentale o complementare del corso di laurea;

in una prova pratica sul riconoscimento di droghe e piante medicinali e su nozioni di tecnica e legislazione farmaceutica.

Art. 70.

Gli studenti non possono presentarsi agli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno già superato gli esami di chimica generale ed inorganica.

Art. 71.

I laureati in chimica vengono iscritti al terzo anno.

I diplomati in farmacia vengono iscritti al terzo anno, coll'obbligo di frequentare le esercitazioni prescritte per il corso di laurea e sempre che siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE VI. — *Facoltà d'ingegneria.*

Art. 72.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in due Sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (Sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (Sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, aeronautica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 73.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Triennio di studi di applicazione:

Insegnamenti fondamentali comuni a tutte le Sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

A) Per la Sezione d'ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

B) Per la Sezione d'ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

c) Sottosezione aeronautica:

14. Aerodinamica.
15. Costruzioni aeronautiche.

Insegnamenti complementari per la Sezione civile:
1. Tecnica ed economia dei trasporti.
2. Igiene applicata all'ingegneria.
3. Misure elettriche.
4. Arte mineraria.
5. Costruzioni aeronautiche.

Insegnamenti complementari per la Sezione industriale:
1. Costruzioni stradali e ferroviarie.
2. Tecnica ed economia dei trasporti.
3. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Igiene applicata all'ingegneria.
6. Estimo civile e rurale.
7. Tecnologie speciali.
8. Misure elettriche.
9. Arte mineraria.
10. Aerodinamica.
11. Costruzioni aeronautiche.

Art. 74.

Per la laurea in ingegneria civile sono consigliati i seguenti piani di studi:

A) per la Sottosezione edile:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
1. Architettura tecnica.
2. Idraulica.
3. Elettrotecnica.
4. Macchine.
5. Tecnologie generali.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Terzo anno:
1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Architettura e composizione architettonica.
5. Tecnica urbanistica.
6. Un insegnamento complementare.

B) per la Sottosezione idraulica:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
1. Architettura tecnica.
2. Idraulica.
3. Elettrotecnica.
4. Macchine.
5. Tecnologie generali.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Terzo anno:
1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Impianti speciali idraulici.
6. Un insegnamento complementare.

C) per la Sottosezione trasporti:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
1. Architettura tecnica.
2. Idraulica.
3. Elettrotecnica.
4. Macchine.
5. Tecnologie generali.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

Terzo anno:
1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Estimo civile e rurale.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Costruzione di ponti.
5. Tecnica ed economia dei trasporti.
6. Un insegnamento complementare.

Art. 75.

Per la laurea in ingegneria industriale sono consigliati i seguenti piani di studi:

A) per la Sottosezione meccanica:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. e 8. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:
1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Macchine.
4. Tecnologie generali.
5. Chimica industriale.
6. Impianti industriali meccanici.
7. e 8. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:
1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Costruzioni di macchine.
3. Disegno di macchine e progetti.
4. e 5. Due insegnamenti complementari.

B) per la Sottosezione elettrotecnica:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. e 8. Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:
1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Macchine.
4. Tecnologie generali.
5. Chimica industriale.
6. e 7. Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:
1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Costruzioni di macchine.
3. Impianti industriali elettrici.
4. Costruzione di macchine elettriche.
5. e 6. Due insegnamenti complementari.

C) per la Sottosezione aeronautica:

Primo anno:
1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. 8. 9. Tre insegnamenti complementari.

Secondo anno:
1. Idraulica.
2. Elettrotecnica.
3. Macchine.

4. Tecnologie generali.
5. Chimica industriale.
6. 7. 8. Tre insegnamenti complementari.

Terzo anno:

1. Materie giuridiche ed economiche.
2. Costruzione di macchine.
3. Aerodinamica.
4. Costruzioni aeronautiche.

Art. 76.

Tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni.

Art. 77.

L'insegnamento di architettura tecnica è biennale soltanto per la Sezione civile.

Art. 78.

Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, mediante esercitazioni pratiche e visite. Queste fanno parte dei rispettivi corsi e sono obbligatorie.

Art. 79.

Ogni allievo, per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato tutti gli esami nelle materie fondamentali obbligatorie per la Sezione da lui scelta, nonchè in due almeno delle materie complementari per la laurea in ingegneria civile e in sei almeno per quella in ingegneria industriale.

Art. 80.

Le precedenze per l'iscrizione tra gl'insegnamenti della Facoltà d'ingegneria sono quelle stesse stabilite per gli esami nel successivo articolo.

Art. 81.

Le precedenze per gli esami tra gl'insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono così stabilite:

l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzione di macchine, di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzioni idrauliche;

l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di macchine, di disegno di macchine e progetti;

l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine, di idraulica, di costruzioni aeronautiche;

l'esame di chimica applicata deve precedere quello di chimica industriale;

l'esame di architettura tecnica deve precedere quello di architettura e composizione architettonica;

l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici;

l'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici e di costruzione di macchine elettriche;

l'esame di macchine deve precedere quello di disegno di macchine e progetti;

l'esame di tecnologie generali deve precedere quello di tecnologie speciali.

Art. 82.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per ciascun anno.

Essi possono consistere in interrogazioni orali, in discussioni su elaborati compiuti durante l'anno accademico, in prove grafiche, pratiche e sperimentali.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli allievi debbono ottenere le firme di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni da parte dei rispettivi professori.

Art. 83.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di un progetto concreto, corredato da una relazione illustrativa e da calcoli, assegnato a richiesta del laureando, da uno dei professori della Facoltà, e sviluppato dall'allievo durante il terzo anno di corso, o dopo, sotto la guida ed il controllo del professore stesso.

La Commissione esaminatrice, durante l'esame di laurea, può proporre al candidato qualunque questione concernente qualsiasi delle materie da lui seguite nel triennio di applicazione.

Art. 84.

Per chi, avendo conseguito una delle due lauree rilasciate dalla Facoltà d'ingegneria, aspiri al conseguimento dell'altra laurea, si concede l'iscrizione all'anno di corso che il rettore, su proposta della Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami sostenuti, determina caso per caso.

Analogamente si provvede per coloro che, avendo conseguito la laurea in matematica o in fisica rilasciata dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspirino al conseguimento di una delle due lauree della Facoltà d'ingegneria.

Con lo stesso provvedimento del rettore, che concede l'iscrizione, vengono stabilite le materie fondamentali ed il numero di quelle complementari alle quali il richiedente deve iscriversi e di cui dovrà superare gli esami per potere adire alla nuova laurea.

Art. 85.

Lo studente regolarmente iscritto ad una delle Sottosezioni di ingegneria può ottenere il passaggio ad un'altra qualunque Sottosezione.

Le condizioni della nuova carriera scolastica vengono determinate caso per caso dal rettore, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 86.

A norma dell'art. 144, 2° comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, possono essere iscritti i tenenti in S. P. E. provenienti dalla Scuola di applicazione di artiglieria e genio: se del genio al terzo anno, se di artiglieria al secondo anno.

Il rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà, determina caso per caso il piano di studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2450.

Autorizzazione all'Opera Cardinal Maffi di Pisa ad accettare una eredità.

N. 2450. R. decreto 30 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Opera Cardinal Maffi di Pisa, eretta in ente morale con R. decreto 8 gennaio 1931-IX, viene autorizzata di accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Colì Virginia fu Giuseppe in Buoncristiani.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2451.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Alessandria.

N. 2451. R. decreto 15 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2452.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto.

N. 2452. R. decreto 15 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Loreto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2453.

Elevazione a Consolato generale di 1ª categoria del Regio consolato di 2ª categoria in Mukden, e soppressione del posto di primo cancelliere presso il Regio consolato in Harbin.

N. 2453. R. decreto 26 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria in Mukden viene elevato a Consolato gene-

rale di 1ª categoria, e vengono istituiti presso di esso i posti di primo vice console, di primo interprete e di primo cancelliere. Viene poi soppresso il posto di primo cancelliere, già stabilito presso il Regio consolato in Harbin.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 130.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1369, relativo al conferimento, a titolo d'onore, della laurea o del diploma agli studenti militari caduti in Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 131.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo L. 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di S. Marco in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1236, relativo all'assegnazione alla Procuratoria di S. Marco del contributo di L. 1.500.000 per i lavori di conservazione e restauro della Basilica di S. Marco in Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 132.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 133.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante la esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936 dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, riguardante la esenzione dalla imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1937-XV.
Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1937 presso le Corti di appello.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1936 con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore per il corrente anno;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 15 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore per l'anno 1937 presso le Corti d'appello, indetti con decreto Ministeriale 18 dicembre 1936, sono costituite nel modo indicato nell'allegato *A*.

Roma, addì 6 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

ALLEGATO *A*.

Composizione delle Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore.

1. — *Corte di appello di Ancona.*

Jannitti Piromallo comm. Rodolfo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Emiliani cav. uff. Girolamo, consigliere di Corte d'appello, supplente;
Perretti comm. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Giliberti cav. uff. Giuseppe, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Vannini prof. Ottorino, della Regia università di Siena, membro effettivo;
Forchielli prof. Giuseppe, della Regia università di Macerata, membro supplente;
Bartolini avv. Fernando, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Pacetti Pietro, avvocato di Ancona, membro effettivo;
Ancidei Michele, avvocato di Ancona, membro supplente;
Scoponi Luigi, avvocato di Ancona, membro supplente.

2. — *Corte di appello di Aquila.*

Profeta cav. uff. Filippo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Cataldi Pietro, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Ruggiero comm. Raffaele, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Gatti cav. uff. Ferdinando, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Ambrosini prof. Antonio, della Regia università di Roma, membro effettivo;
Rossi prof. Lanciotto, della Regia università di Perugia, membro supplente;
Rosati Francesco, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Bafile Ubaldo, avvocato di Aquila, membro effettivo;
Marinucci Gustavo, avvocato di Aquila, membro supplente;
Volpe Francesco, avvocato di Aquila, membro supplente.

3. — *Corte di appello di Bari.*

Greco comm. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Caggianelli cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Cappuccilli comm. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Bianco comm. Tommaso, procuratore del Re, membro supplente;
Petrocelli prof. Biagio, della Regia università di Bari, membro effettivo;
Stella-Maranca prof. Filippo, della Regia università di Bari, membro supplente;
Massari Arrigo, avvocato di Bari, membro effettivo;
Brunetti Giovanni di Giuseppe, avvocato di Bari, membro effettivo;
Attisani Antonio, avvocato di Bari, membro supplente;
Nitti Antonio, avvocato di Bari, membro supplente.

4. — *Corte di appello di Bologna.*

Bianchedi comm. Camillo, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Di Francia comm. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Santuccio comm. Pasquale, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Lagorio comm. Egidio, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Redenti prof. Enrico, della Regia università di Bologna, membro effettivo;
Bortolucci prof. Giovanni, della Regia università di Bologna, membro supplente;
Cesari Giulio, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Mangaroni Brancuti Antonio, avvocato di Bologna, membro effettivo;
Rellini Rossi Ermanno, avvocato di Bologna, membro supplente;
Calvi Renzo, avvocato di Bologna, membro supplente.

5. — *Corte di appello di Brescia.*

Aldi cav. uff. Michele, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Durand cav. uff. Lorenzo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Papa comm. Carlo, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Levi cav. uff. David Ugo, sostituto procuratore generale d appello, membro supplente;
Barassi prof. Lodovico, dell'Università cattolica di Milano, membro effettivo;
De Valles prof. Arnaldo, dell'Università di Pavia, membro supplente;
Caravaggi Faustino, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Beretta Giovanni, avvocato di Brescia, membro effettivo;
Giovanardi Enrico, avvocato di Brescia, membro supplente;
Cattaneo Pietro, avvocato di Brescia, membro supplente.

6. — *Corte di appello di Cagliari.*

Porru comm. Giovanni, presidente di sezione di Corte di appello, presidente;
Sanna cav. uff. Eugenio Efisio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Canelles cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale di appello, membro effettivo;
Contu cav. Paolo, sostituto procuratore del Re, membro supplente;
Iannaccone prof. Costantino della Regia università di Cagliari, membro effettivo;
Coviello prof. Leonardo, della Regia università di Cagliari, membro supplente;
Caput avv. Francesco, avvocato in Cagliari, membro effettivo;
Campus avv. Giuseppe, avvocato in Cagliari, membro effettivo;
Careddu avv. Agostino, avvocato in Cagliari, membro supplente;
Pazzaglia avv. Giuseppe, avvocato in Cagliari, membro supplente.

7. — *Corte di appello di Catania.*

Russo cav. uff. Salvatore, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Passanisi cav. uff. Emanuele, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
La Rocca comm. Calcedonio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Li Gregni cav uff. Domenico, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Petroncelli prof. Mario, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Coniglio prof. Antonio, della Regia università di Catania, membro supplente;
Benenati Mario, avvocato in Catania, membro effettivo;
Ferlito Biraghi Filippo, avvocato in Catania, membro effettivo;
Paterniti Ettore, avvocato in Catania, membro supplente;
Ruggieri Salvatore, avvocato in Catania, membro supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro.*

Squillaci cav. uff. Vincenzo, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Pucci cav. uff. Ruggiero, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;

Marasco comm. Sallustio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Tropiano cav. uff. Vincenzo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Sabatini prof. Guglielmo, della Regia università di Catania, membro effettivo;
Rocco prof. Ugo, della Regia università di Napoli, membro supplente;
Pelaggi Gino, avvocato in Catanzaro, membro effettivo;
Caroleo Francesco, avvocato in Catanzaro, membro effettivo;
Cristello Pasquale, avvocato in Catanzaro, membro supplente;
Morisciano Vincenzo, avvocato in Catanzaro, membro supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze.*

Araimo comm. Alberto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Gesmundo cav. uff. Vittorio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Mele comm. Giuseppe, avvocato generale di Corte d'appello, membro effettivo;
Serra Ferracciu comm. Antonio, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Romano prof. Salvatore, della Regia università di Firenze, membro effettivo;
Frosali prof. Raoul, della Regia università di Firenze, membro supplente;
Barsanti Eugenio, avvocato di Firenze, membro effettivo;
Montanelli Carlo, avvocato di Firenze, membro effettivo;
Rocchi Luigi, avvocato di Firenze, membro supplente;
Toninelli Oreste, avvocato di Firenze, membro supplente.

10. — *Corte di appello di Genova.*

Baratono comm. Gilberto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Cacciapuoti cav. uff. Antonio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Vocna comm. Paolo, avvocato generale di Corte d'appello, membro effettivo;
Sanna comm. Alberto, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Bo prof. Giorgio, della Regia università di Genova, membro effettivo;
Chiaudano prof. Mario, della Regia università di Genova, membro supplente;
Vitale Ruggero, avvocato in Genova, membro effettivo;
Carbone Camillo, avvocato in Genova, membro effettivo;
Garibaldi Luigi Agostino, avvocato in Genova, membro supplente;
Bianchi Michele, avvocato in Genova, membro supplente.

11. — *Corte di appello di Messina.*

Siracusa comm. Francesco, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Laganà cav. uff. Basilio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Cusimano cav. uff. Giovanni, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Loiacono cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Leone prof. Giovanni, della Regia università di Messina, membro effettivo;
Cammarata prof. Angelo Ermanno, della Regia università di Messina, membro supplente;
Saitta Giacomo, avvocato in Messina, membro effettivo;
Diblasi Francesco, avvocato in Messina, membro effettivo;
Candela Giuseppe, avvocato in Messina, membro supplente;
Bonfiglio Francesco, avvocato in Messina, membro supplente;

12. — *Corte di appello di Milano.*

Fabani gr. uff. dott. Ernesto, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Della Sala Spada comm. Edoardo, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Manganelli cav. uff. Ettore, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Giampà cav. uff. Emilio, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
De Francesco prof. G. Menotti, della Regia università di Milano, membro effettivo;
Gangi prof. Calogero, della Regia università di Milano, membro supplente;
Bregoli comm. Camillo, avvocato in Milano, membro effettivo;
Tacconi comm. Giuseppe, avvocato in Milano, membro effettivo;
Mariani comm. Giuseppe, avvocato in Milano, membro supplente;
Serrao cav. Mario, avvocato in Milano, membro supplente.

13. — *Corte di appello di Napoli.*

Talarico comm. Guglielmo, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Campanile cav. uff. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Minervini cav. uff. Corrado, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Fornari cav. uff. Francesco, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
De Marsico prof. Alfredo, della Regia università di Napoli, membro effettivo;
Bruschettini prof. Arnaldo, della Regia università di Napoli, membro supplente;
D'Atri Ferdinando, avvocato in Napoli, membro effettivo;
Stahly Raffaele, avvocato in Napoli, membro effettivo;
Borselli Edgardo, avvocato in Napoli, membro supplente;
Laccetti Giuseppe, avvocato in Napoli, membro supplente.

14. — *Corte di appello di Palermo.*

Di Franco cav. uff. Felice, consigliere di Corte di appello, presidente;
Martorana cav. uff. Michele, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Armao cav. uff. Gaetano, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Laudani cav. uff. Carmelo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Maggiore prof. Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro effettivo;
Lipari prof. Francesco Giuseppe, della Regia università di Palermo, membro supplente;
Giacomazzi Giuseppe, avvocato in Palermo, membro effettivo;
Urso Ernesto, avvocato in Palermo, membro effettivo;
Adragna Giuseppe, avvocato in Palermo, membro supplente;
Viviani Vincenzo, avvocato in Palermo, membro supplente.

15. — *Corte di appello di Roma.*

Ferranti comm. Ferrante, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Vitale cav. uff. Luigi, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Foà comm. Ugo, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, membro effettivo;
Pafundi comm. Donato, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, membro supplente;
Vassalli prof. Filippo, della Regia università di Roma, membro effettivo;
De Gregorio prof. Alfredo, della Regia università di Roma, membro supplente;
Del Vecchio Pietro, avvocato in Roma, membro effettivo;
Lucente Domenico, avvocato in Roma, membro effettivo;
Martorelli Antonio Sante, avvocato in Roma, membro supplente;
Ciaccio Francesco, avvocato in Roma, membro supplente.

16. — *Corte di appello di Torino.*

Gay cav. uff. Umberto, consigliere di Corte d'appello, presidente;
De Matteis cav. uff. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Icardi comm. Rocco, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Quinto cav. uff. Leonardo, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;
Allara prof. Mario, della Regia università di Torino, membro effettivo;
Bertola prof. Arnaldo, della Regia università di Torino, membro supplente;
Majorino Carlo, avvocato in Torino, membro effettivo;
Pavesio Carlo, avvocato in Torino, membro effettivo;
Roccarino Maurizio, avvocato in Torino, membro supplente;
Toesca di Castellazzo Carlo, avvocato in Torino, membro supplente.

17. — *Corte di appello di Trieste.*

Facciolo cav. uff. Francesco, consigliere di Corte d'appello, presidente;
Marinucci cav. uff. Bonifacio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Marinaz cav. uff. Antonio, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Lutri cav. uff. Salvatore, sostituto procuratore generale d'appello, membro supplente;

Tolomei prof. Domenico Alberto, della Regia università di Trieste, membro effettivo;
Scheggi prof. Roberto, della Regia università di Trieste, membro supplente;
Forti Bruno, avvocato in Trieste, membro effettivo;
Amodeo Giorgio, avvocato in Trieste, membro effettivo;
Tommasini Edoardo, avvocato in Trieste, membro supplente;
Urbani Augusto, avvocato in Trieste, membro supplente.

18. — *Corte di appello di Venezia.*

Boschieri comm. Giacomo, presidente di sezione di Corte d'appello, presidente;
Pestarino cav. uff. Epifanio, consigliere di Corte d'appello, presidente supplente;
Dalla Mura cav. uff. Mario, sostituto procuratore generale d'appello, membro effettivo;
Sommella cav. uff. Armando, sostituto procuratore generale di appello, membro supplente;
Manzini prof. Vincenzo, della Regia università di Padova, membro effettivo;
Santoro Passarelli prof. Francesco, della Regia università di Padova, membro supplente;
Masotti Costantino, avvocato in Venezia, membro effettivo;
Tessier Giuseppe, avvocato in Venezia, membro effettivo;
Mioni Cesare, avvocato in Venezia, membro supplente;
Spandri Vincenzo, avvocato in Venezia, membro supplente.

Visto, *il Ministro*: SOLMI.

(603)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1936-XV.
Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;
Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356;
Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina l'elenco delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, modificato dai decreti Ministeriali 26 settembre 1935-XIII, 17 gennaio 1936-XIV, 8 aprile 1936-XIV e 15 maggio 1936-XIV;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme contenute nell'*Allegato* A al decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina le zone del territorio nazionale delle quali è vietato il sorvolo, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
« XXII Zona - Pantelleria
« E' vietato il sorvolo dell'isola di Pantelleria e delle relative acque territoriali ».
L'*Allegato* B al suddetto decreto è completato con l'aggiunta della unita cartina.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
VALLE.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

XXII ZONA - PANTELLERIA
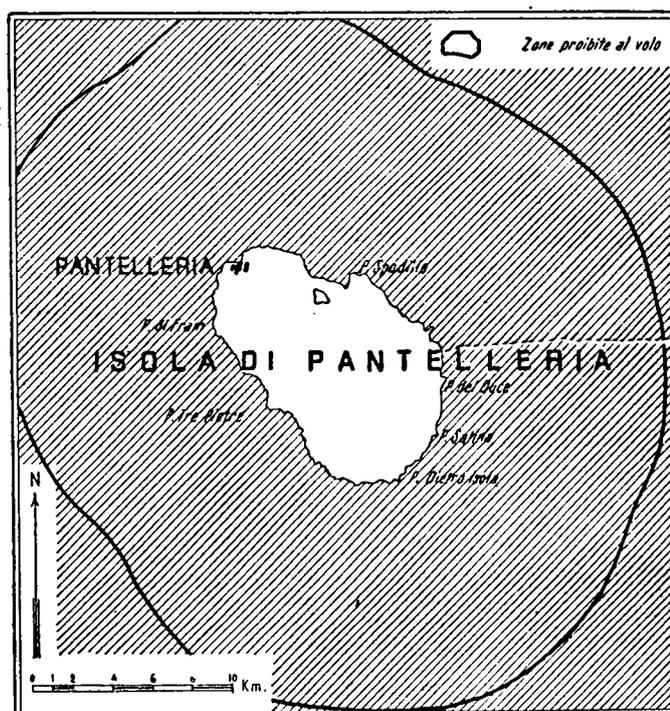
(426)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario degli esami di avvocato per il 1937.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1937, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 3, 4, 5 e 7 maggio 1937, alle ore 10 antimeridiane.
Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati nell'art. 32 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 3 aprile 1937.
Coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nell'art. 97, comma 3°, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2° e 3° del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(602)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.